



personalmente efficace, tecnicamente efficiente.

In questo numero:

Personale

1 Parte il silenzio-assenso al fondo Perseo-Sirio

Studio giallo s.r.l
società tra professionisti

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787
c.f. e p.iva 02025210200
mail: segreteria@ilpersonalepa.it
www.ilpersonalepa.it

Personale

Parte il silenzio-assenso al fondo Perseo-Sirio

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Con la sottoscrizione dell'accordo del 16/09/2021 l'adesione al fondo Perseo-Sirio può avvenire, oltre che in modo espreso, anche con il c.d. silenzio-assenso. Le nuove regole si applicano agli assunti dal 2/11/2019. Per gli assunti fino al 16/09/2021 è prevista una procedura transitoria.

L'accordo sul silenzio-assenso

L'accordo quadro sottoscritto il 16/09/2021 tra le parti che hanno istituito il fondo Perseo-Sirio trova origine nell'art. 1, c. 157, della L. 205/2017, il quale ha previsto, per i dipendenti assunti successivamente al 1° gennaio 2019, "la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)".

A chi si applica

Le nuove regole sul silenzio-assenso si applicano al personale assunto successivamente all'01/01/2019 e quindi dal 2 gennaio (escluse le assunzioni in data 1° gennaio) con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Non rientra nella definizione di assunzione ai fini del silenzio-assenso:

- i passaggi per mobilità tra pubbliche amministrazioni;
- il comando (l'informativa deve essere data dall'amministrazione di appartenenza, orientamento Aran CQTF5);
- ogni altra forma di assegnazione temporanea;
- le progressioni di carriera (art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 165/2001 e art. 22, c. 15, D.Lgs. 75/2017, orientamento Aran CQTF3);
- l'assunzione di personale che continua a mantenere l'iscrizione al TFS per effetto della continuità previdenziale;
- il personale già iscritto al Fondo per effetto di precedenti rapporti di lavoro.

Seppure l'accordo non lo regolamenti espressamente sono esclusi tutti i contratti a tempo determinato.

I CFL, ai sensi dell'art. 3 del CCNL 14/09/2000, sono contratti a tempo determinato che, a mente del comma 18, si trasformano in contratti a tempo indeterminato alla fine del periodo di formazione. Ne consegue che devono essere considerate anche le trasformazioni a tempo indeterminato dei CFL avvenute dal 2 gennaio 2019. In modo analogo devono essere considerate le stabilizzazioni di contratti a tempo determinato o di LSU.

Operativamente il personale dovrà essere diviso in due gruppi:

- le assunzioni effettuate dal 17/09/2021 in poi alle quali trova applicazione il regime ordinario;
- le assunzioni effettuate dal 2/01/2019 al 16/09/2021 alle quali si applica il regime transitorio.

L'Aran ha chiarito (orientamento CQTF2) che per il personale assunto dal 02/01/2019 e transitato in mobilità fino alla firma dell'accordo, l'informativa deve essere fornita dall'amministrazione di destinazione.

Nessuna indicazione è stata fornita in merito al dipendente transitato in mobilità dal 17 settembre in poi.

Ai dipendenti assunti dal 2/01/2019 e cessati prima della firma dell'accordo non deve essere consegnata l'informativa (orientamento Aran CQTF4).

Il regime ordinario per gli assunti dal 17/09/2021 in poi

L'adesione al fondo Perseo-Sirio può avvenire attraverso una esplicita manifestazione di volontà (come avveniva in passato) ovvero mediante silenzio assenso (parte innovativa contenuta nell'accordo).

L'INFORMATIVA NEL CONTRATTO INDIVIDUALE

L'accordo prevede che all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, da effettuare prima dell'inizio del rapporto di lavoro, deve essere data al dipendente un'informativa in merito alla possibilità di aderire al fondo Perseo-Sirio sia in forma esplicita che tramite silenzio-assenso. Anche nel contratto individuale deve essere espressamente richiamata tale possibilità ed il richiamo all'informativa.

Con l'orientamento CQTF10 l'Aran ha proposto un esempio di indicazione da fornire nel contratto individuale di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, dell'accordo. Si riporta il testo:

"Il/La Sig./Sig.ra dà atto di aver ricevuto, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'informativa prevista dall'art. 4, comma 1, dell'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di

silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore, sottoscritto il 16 settembre 2021.”

Il testo dell’informativa e la modulistica sono disponibili sul sito del fondo al seguente link: <https://neoassunti.fondoperseosirio.it/sezione-amministrazioni/>

LA MANIFESTAZIONE ESPRESSA DELLA VOLONTA' NEI 6 MESI SUCCESSIVI

Nei sei mesi successivi alla data di assunzione il dipendente può esprimere la volontà di aderire o meno al Fondo.

Qualora il lavoratore decidesse di aderire al Perseo-Sirio la documentazione è messa a disposizione dal Fondo stesso sul sito internet e si procede con le procedure ordinarie.

In caso contrario, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del dipendente la modulistica che consente di esprimere la volontà di non aderire al Fondo di previdenza complementare. In questo caso l'ente deve archiviare la dichiarazione inviata dal dipendente nel fascicolo del personale senza ulteriori adempimenti.

Con l'orientamento CQTF9 l'Aran ha proposto uno schema. Si riporta il testo:

“All'Amministrazione

Oggetto: Manifestazione della volontà di non aderire al Fondo Perseo-Sirio

Il sottoscritto dando atto di aver ricevuto l'informativa sulle modalità di adesione al Fondo Perseo-Sirio, come previsto dall'accordo sulle modalità di adesione al predetto Fondo sottoscritto il 16 settembre 2021

comunica di NON VOLER aderire al Fondo Perseo-Sirio conseguentemente, chiede che il proprio nominativo NON SIA COMUNICATO al Fondo Perseo-Sirio tra gli iscritti con la modalità del silenzio-assenso”.

IL SILENZIO ASSENSO DECORSI 6 MESI

Decorso 6 mesi dalla data di assunzione senza che il dipendente esprima alcuna volontà rispetto all'adesione o meno al Fondo lo stesso viene iscritto automaticamente dal primo giorno del mese successivo dalla scadenza del semestre.

Entro il giorno 10 del mese successivo quello di scadenza dei predetti 6 mesi, gli enti devono comunicare, tramite file da inviare al Fondo, l'elenco dei dipendenti silenti (dipendenti iscritti con la modalità del silenzio-assenso). Le specifiche tecniche sono disponibili sul sito.

Nei 30 giorni successivi il fondo comunica al dipendente l'iscrizione specificando la tipologia di investimento attivata (investimento garantito) e trasmettendo il contenuto del Regolamento Covip.

Il dipendente silente ha ulteriori 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione del fondo, per poter recedere. La comunicazione, da inviare al Fondo, deve avvenire tramite raccomandata, PEC o altro mezzo che consenta di verificare la data di ricezione. La modulistica è disponibile sul sito del fondo.

In assenza di comunicazione di recesso l'iscrizione diventa definitiva.

Entro il 10 del mese successivo il Fondo comunica all'ente l'elenco dei silenti che hanno comunicato il recesso nonché le iscrizioni consolidate.

Entro il secondo mese successivo alla precedente comunicazione il datore di lavoro effettua i versamenti e i flussi considerando che l'iscrizione, e quindi la contribuzione, decorre dalla data di iscrizione (1° giorno del mese successivo rispetto alla scadenza dei 6 mesi dall'assunzione).

Per meglio chiarire questo percorso non semplice si riporta un esempio predisposto dall'Aran e disponibile sul sito.

01/12/2021	Lavoratore assunto il 1 dicembre 2021
01/12/2021	Al momento dell'assunzione riceve informativa
31/05/2022	Scade il termine dei 6 mesi decorso il quale, in caso di silenzio, si è iscritti
01/06/2022	Il lavoratore silente è iscritto
10/06/2022	Scade il termine entro il quale l'amministrazione comunica al Fondo i "silenti" del mese precedente
10/07/2022	Scade il termine entro il quale il Fondo deve inviare comunicazione ai "silenti iscritti"
09/08/2022	Termine massimo entro il quale il lavoratore può esercitare il diritto di recesso
10/09/2022	Termine massimo entro il quale il Fondo comunica all'amministrazione "iscritti consolidati"
30/11/2022	Termine massimo entro il quale l'amministrazione attiva il flusso contributivo e (nei casi previsti) attiva le comunicazioni all'INPS

Il regime transitorio per gli assunti dal 02/01/2019 al 16/09/2021

L'adesione con la modalità del silenzio-assenso si applica anche al personale assunto a tempo indeterminato dal 02/01/2019 al 16/09/2021.

La procedura risulta del tutto analoga a quella illustrata nel paragrafo precedente con l'unica differenza che a tutti questi dipendenti l'informativa deve essere trasmessa, con modalità che consenta la certezza della data di ricezione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo; il termine scade il 15/11/2021.

Dalla consegna dell'informativa decorrono i 6 mesi per il dipendente e, in mancanza di espressione di una volontà, scatta l'iscrizione dal primo giorno del mese successivo.

Da questo punto in poi la procedura ripercorre le regole ordinarie: l'ente deve comunicare al Fondo l'elenco dei silenti (10° del mese successivo), il Fondo informa i dipendenti (30 giorni) e, trascorsi ulteriori 30 giorni ovvero ricevuto il recesso, il Fondo stesso comunica all'ente le iscrizioni consolidate ed i recessi (10° del mese successivo).

L'informativa può essere inviata tramite PEC in quanto garantisce la certezza della data di ricezione (orientamento CQTF6). Anche l'invio con l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è valido a condizione che vi sia un messaggio di risposta che confermi l'avvenuta ricezione (orientamento CQTF7). Come ulteriore modalità è prevista la raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si ritiene che anche la consegna a mano con la firma e data per ricevuta dovrebbe assolvere all'obbligo informativo.

Gli adempimenti privacy

Non è necessario raccogliere il consenso quando si tratta di obbligo di legge o per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto in essere tra le parti (orientamento CQTF8).

Il regime sanzionatorio

Non sono previste specifiche sanzioni. Eventuali omissioni datoriali dovrebbero rientrare nel campo dell'inadempimento contrattuale.